MARCO FIORAVANTI

IL LATO OSCURO DEL MODERNO.
DIRITTI DELL’UOMO, SCHIAVITÙ ED
EMANCIPAZIONE TRA STORIA E
STORIOGRAFIA

Estratto dal volume
QUADERNI FIORENTINI
PER LA STORIA
DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO
42 (2013)
MARCO FIORAVANTI

IL LATO OSCURO DEL MODERNO.
DIRITTI DELL’UOMO, SCHIAVITÙ ED EMANCIPAZIONE
TRA STORIA E STORIOGRAFIA

La storia era anche una favola non tanto sulla schiavitù quanto sulla sua abolizione, i buoni che sconfiggevano i cattivi. Era l’unico modo possibile di raccontare la cosa. Ogni altra versione avrebbe finito per suscitare dubbi e apprensione. Lo schiavo non era mai reale [...]. Nei registri lo schiavo non ha volto, è silenzioso; più che avere un nome, è identificato. Non ha storia.

V.S. NAIPUER, *La perdita dell’Eldorado*


1. Premessa.

I numerosi lavori pubblicati negli ultimi anni a livello internazionale sulla schiavitù, sul colonialismo e sui diritti dei popoli colonizzati, dimostrano come queste tematiche siano sempre più considerate una chiave di lettura per comprendere la modernità e il suo svilupparsi lungo le direttrici delle scoperte geografiche, delle rivoluzioni borghesi e della rivoluzione industriale, fattori determinanti del progressivo predominio dell’Occidente. Dopo una lunga stagione di studi durante la quale la cultura dominante ha continuato a interpretare la rivoluzione dei diritti dell’uomo da una prospettiva puramente occidentale ed eurocentrica, si assiste da almeno vent’anni a una fiorente rinascita storiografica che ha cercato di ripensare la storia europea in una dimensione più ampia e critica. In questa prospettiva sulla scia dei lavori di Edward Said le indagini più
recenti hanno restituito una rappresentazione dell’Oriente che ha superato gli stereotipi “orientalisti” coloniali (1).

Dal punto di vista della storia del diritto alcuni temi che erano assenti o relegati ai margini delle trattazioni scientifiche hanno ricevuto negli ultimi anni considerevole attenzione. Fra essi hanno assunto notevole rilievo la tratta degli schiavi, la condizione giuridica di questi ultimi, l’affrancamento, la creazione di tribunali speciali per la repressione di alcuni reati specifici attribuiti alla popolazione servile, i processi politici, le diverse forme di resistenza, le discriminazioni di genere all’interno del mondo schiavista, il principio della personalità del diritto vigente in alcune realtà d’oltremare, il rapporto regola-eccezione che caratterizzava la dialettica metropolicolonica, e la condizione giuridica e sociale dei cosiddetti “liberi di colore”, che rappresentavano uno status intermedio tra i bianchi e gli schiavi.

Le riflessioni più significative si sono svoltuate nel mondo anglosassone, in particolare statunitense, e, con prospettive diverse, nella cultura francese, dove la riscoperta da parte della storiografia della centralità della schiavitù per la storia nazionale è coincisa con l’inspirarsi di questioni sociali e identitarie di grande spessore, caratterizzate da un accentuato livello di conflitto che hanno portato a ripensare la necessità di “decostruire il mito” della storia del diritto d’Oltralpe (2). In Italia si è assistito da un lato al tentativo di varcare i limiti dell’orizzonte nazionale nello studio dei fenomeni storici (3), dall’altro a un crescente interesse verso un’analisi della schiavitù e della tratta mediterranea che, in forme e tempi diversi rispetto a quella atlantica, hanno rappresentato un fenomeno assai diffuso tra il medioevo e la prima età moderna (4).


rappresentative dei Postcolonial, Cultural e Subaltern Studies (6). Tale prospettiva, seguita soprattutto nel mondo anglosassone, ma che negli ultimi anni ha guadagnato un posto di primo piano nel panorama scientifico italiano (7), vuole superare le tradizionali costruzioni del sapere trasmesse dall’Occidente coloniale e individua proprio nella schiavitù un istituto che, più di altri, si presta ad una lettura transnazionale che vada oltre gli schemi monistici dei sistemi giuridici europei. Il rapporto tra modernità e schiavitù, emarginato dalla Leitkultur che vedeva quest’ultima come un residuo premoderno, necessita oggi di un «riassestamento» (9) che individui le antinomie e le promesse non mantenute di un progetto incompiuto.

Come è stato sostenuto da uno dei più autorevoli costituzionalisti spagnoli contemporanei, «la schiavitù no fue mera supervivencia historica o simple fenómeno residual en tempo de constitucionalismo. Ya se sabe que no lo es a unos efectos económicos. Tampoco lo resulta de los jurídicos» (9).

2. Prospettive storiografiche.

Il prisma della schiavitù ha permesso agli studiosi più attenti a livello internazionale di ripensare non solo le singole storie locali ma la modernità nel suo insieme, senza vincolarne l’interpretazione all’interno delle categorie giuridiche tradizionali. Le aporie e le contraddizioni che sono imbricate con l’evoluzione dei diritti dell’uomo rispetto al genere e alla classe come base dell’esclusione dalla cittadinanza, si affiancano a quelle ancora più evidenti legate alla schiavitù e alle discriminazioni razziali che hanno rappresentato «la più intollerabile contraddizione ideologica della modernità» (10). Del resto, già la pubblicistica radicale tardo settecentesca francese e inglese tendeva ad affiancare la polemica antischiavista alla denuncia della disuguaglianza femminile, cogliendo il legame tra razza, genere e partecipazione politica (11).

Volendo lo sguardo agli studi più specificamente dedicati alla schiavitù nel mondo atlantico (Stati Uniti, Brasile, Caraibi), fondamentale è stata la recente pubblicazione di un’opera di Robin Blackburn, accademico marxista inglese che ha saputo sviluppare la prospettiva sociologica interna al dibattito degli anni Settanta della New Left Review sul rapporto tra lotta di classe e rivoluzioni rivoluzionarie (12), verso una riflessione storica più ampia sul fenomeno della schiavitù, al quale ha consacrato gli ultimi venticinque anni di studio, racchiuse in una fondamentale trilogia (13). Nell’ultimo volume, The American Crucible, la schiavitù è utilizzata come una chiave di lettura imprescindibile per comprendere la modernizzazione dell’Occidente (14). Blackburn, dopo aver ricordato che «in Britain a wave of parliamentary acts of enclosure of common land was sponsored by ‘improving landlords’, encouraging the further

(10) Cfr. la recensione di G. Tei, La schiavitù e il predominio dell’Occidente, in «Passato e presente», XXX (2012), n. 87, pp. 155-163.
expansion of capitalist agriculture and leading to a steady exodus from the countryside» (19), sottolinea l'affermazione a partire dalla metà del Settecento di una duplice accumulazione primitiva basata da un lato sulla separazione dei lavoratori dalla terra attraverso le enclosures e dall'altro sull'utilizzo dei super-profiti provenienti dal commercio e sfruttamento della schiavitù che contribuirono a finanziare l'espansione dell'industria e del credito (19).

L'autore concorda in buona parte con l'ormai classica tesi di Eric Williams — sostenuta in Capitalism and Slavery nel 1944 (17) — secondo la quale nel percorso che portò all'abolizione della schiavitù prevalse i motivi economici su quelli morali. La tesi di Williams, che ha suscitato per decenni controversie tuttora non concluse, ad avviso di Blackburn, sebbene debba essere riformulata, rimane convincente: «it did quite correctly identify the very great intimacy between the surge of slave produce and slave-trading, on the one hand, and British capitalist development and industrialization on the other» (19). Egli tuttavia ritiene centrale nel percorso verso l'emanzipazione non solo l'aspetto economico ma soprattutto altri due fattori che la storiografia, anche quella di orientamento marxista, aveva trascurato: il ruolo svolto dagli stessi schiavi nelle resistenze al sistema segregazionista e quello dei movimenti politici radicali. La schiavitù fu completamente aboliuta, afferma l'autore, in seguito ai mutamenti sociali e alle sanguinose rivolte e resistenze degli schiavi, le quali fornirono, forse inconsapevolmente, un contributo fondamentale all'emanzipazione e all'affermazione dei diritti umani: «the institution was brought down not because it had ceased to be productive and profitable, but by great political convulsions, class struggles and acts of resistance» (19).

Proprio sulle forme di resistenza alla schiavitù si è sforranno recentemente Gabriele Turi in un esaustivo testo sull'abolizionismo (20) stabilendo un punto di arrivo della storiografia italiana che negli ultimi anni si è concentrata su un'attenta disamina del fenomeno giuridico coloniale (21). Il volume affronta il percorso abolizionista durante l'età moderna, basandosi su una vastissima letteratura critica, principalmente anglosassone, e su sintesi di grande valore scientifico.

L'autorevole storico dell'età contemporanea (22) inizia la sua analisi con un'accurata riflessione su oblio e memoria e sul delicato rapporto che intercorre tra quest'ultima e la storia, e si interroga sull'opportunità delle cosiddette leggi memoriali che, soprattutto in Francia, ma anche in Italia, hanno suscitato una profonda eco e un vivo dibattito tra storici e giuristi (24). L'interrogativo al centro dell'attenzione è se le cosiddette lois mémoriales possano dichiarare

(19) Ivi, p. 25.
— o imporre — un punto di vista ufficiale sugli eventi storici (24). Il dibattito in Francia si è affermato dal 1990 con la legge sul negazionismo (25), passando per altri provvedimenti legislativi che hanno come obiettivo quello di evitare la negazione di fatti storici scientificamente dimostrati dalla comunità di studiosi, ma che mantengono un alto grado di contrasti interpretativi, come il genocidio degli Armeni, la condizione coloniale, la guerra d’Algeria (26), la schiavitù o la tratta stessa. Particolarmente significative sono state due leggi francesi, molto contestate, seppur da prospettive diverse, tendenti a disciplinare e forse a imbrigliare la memoria e la sua trasmissione: una, del 2001, sulla tratta e la schiavitù da considerare come crimini contro l’umanità (proposta da Christiane Taubira, deputata della Guianna, attuale ministro della Giustizia) e un’altra del 2005, più controversa e contrastata, sul contributo positivo del coloniamento (27). Il rischio di una verità ufficiale o di Stato si annida evidentemente dietro questa proliferazione, non solo in Francia, di leggi sulla memoria, che comportano, tra l’altro, un elevato grado di ambiguità nell’utilizzo da parte dei tribunali (28). Noi, almeno in Francia, è il caso dello storico Olivier Pétré-Grenouilleau il quale è stato accusato di violazione della legge Taubira per aver sostenuto che la schiavitù occidentale non era paragonabile al genocidio in quanto lo scopo dei commercianti e proprietari di schiavi era di conservare il più a lungo possibile la propria “merce” (29). Uno storico italiano, assai attento a questo delicato intreccio scientifico e politico, ha recentemente esortato a una maggiore attenzione alla storia e minore alla memoria, per recuperare un rapporto con il passato più problematico e più critico (30).

Movendo dalla consapevolezza dunque che la storia della schiavitù risenta più di altre dei drammatici eventi che la hanno caratterizzata, Turi cerca di restituire la memoria attraverso l’esame del movimento abolizionista e soprattutto, in maniera originale e in continuità con le nuove sensibilità storiose, tramite lo studio e la ricostruzione dei numerosi fenomeni di resistenza da parte degli schiavi stessi al sistema giuridico e politico che li opprimeva. In particolare il libro si sofferma sulla realtà statunitense e sulle colonie francesi proponendo un’attenza disamina della struttura giuridica e ideologica che fungeva da architettura all’ordinamento schiavista.

Prima dell’affermazione del movimento abolizionista, sviluppatosi intorno alla metà dell’Ottocento, i primi anni del XVIII secolo e, in maniera più intensa, i decenni successivi furono caratterizzati da numerose forme di resistenza all’ordinamento schiavista e coloniale che si manifestarono nei possedimenti francesi, inglesi e spagnoli. Questi eventi sono stati ignorati dalla storiografia sino agli anni Cinquanta negli Stati Uniti (31) e molto oltre in Europa a vantaggio di una «interessata invenzione della tradizione» (32) che manteneva nell’ombra i contributi degli schiavi stessi concentrandosi esclusivamente sulle scelte umanitarie delle potenze colonialiste per l’abolizione della schiavitù.

Uno dei principali interpreti di questa nuova corrente stori-
grafica negli Stati Uniti è stato Howard Zinn, storico e militante per i diritti civili e per il superamento delle discriminazioni razziali, il quale ha messo al centro della sua riflessione problematiche legate alla classe, alla razza, al rapporto tra legge e giustizia e alla questione dei diritti e della loro applicazione. In un saggio dedicato al Bill of Rights americano Zinn sottolineava il contributo delle classi subalterne all'affermazione dei diritti e all'applicazione dei primi dieci emendamenti del 1791: «Se fosse lasciato alle istituzioni di governo, il Bill of Rights sarebbe lettera morta. C'è stato però qualcuno che ha infuso un soffio di vita nel Bill of Rights. A farlo è stata gente ordinaria che ha fatto cose straordinarie. Sono stati quelli che hanno continuato a scrivere e a parlare, malgrado il Sedition Act del 1798, per criticare il governo. Gli abolizionisti bianchi e neri che sfidarono la Fugitive Slave Law e la sentenza della Corte suprema sul caso Dred Scott, sostenendo che i neri erano esseri umani, non proprietà, e che fecero irruzione nei tribunali e nelle stazioni di polizia per salvarli, per impedire che tornassero a essere schiavi» (19). Queste considerazioni si inseriscono in un ormai consolidato filone di studi che negli ultimi anni ha cercato di ricostruire i fenomeni storici e giuridici dalla prospettiva degli oppressi e degli esclusi dalla cittadinanza, i «senza parte», per dirla con Jacques Rancière (24), siano essi gli schiavi, le donne, gli operai, i sudditi coloniali o i soggetti subalterni che la critica postcoloniale ha rimesso al centro della riflessione filosofica (25).

Tra le forme di resistenza esercitate dai neri, di qualunque condizione giuridica, si possono annoverare le rivolte, i suicidi, gli infanticidi, i sabotaggi, l'avvelenamento e in particolare la fuga dalle piantagioni (marronage), che rappresentava la sfida più decisa ai proprietari, repressa con pene severissime (34). Le rivolte contro l'ordinamento schiavista ebbero, tra l'altro, come conseguenza un rafforzamento del regime repressivo coloniale che divenne particolarmente rigido nella fase discendente del suo dominio. Basti pensare all'istituzione di tribunali speciali per la repressione di determinati reati commessi da schiavi o all'inasprimento delle pene nei loro confronti spesso comminate dai padroni stessi che esercitavano all'interno delle piantagioni una giustizia privata (37). La creazione di tribunali speciali, istituiti post factum nelle colonie francesi e inglesi, ha destato l'attenzione, negli ultimi anni, con prospettive sensibilmente diverse, di studiosi statunitensi e europei. In particolare


l'insegnamento nei possedimenti francesi di *Cours prévisionnels* per la repressione del reato di avvelenamento percepito come un crimine molto diffuso, commesso dagli schiavi nei confronti dei propri padroni, è stata oggetto di nuove analisi (19). In Martinica, tra Sette e Ottocento erano frequenti i tentativi di sommossa da parte degli schiavi che suscitavano presso i coloni il timore di cospirazioni e complotti, alimentato anche dalle ripetute ribellioni avvenute in quegli anni nelle isole vicine quali le Barbados, la Gianaica, Cuba o le Bermude, e dall'ossessione, presente anche in altre realtà coloniali americane, dell'avvenimento dei bianchi da parte degli schiavi o dei liberi di colore, oltre che dal costante monitoraggio esercitato dallo “spettro di Haiti”.

È proprio su questo “spettro” che la storiografia si è maggiormente interrogata negli ultimi anni e che, oltre che nei lavori di Blackburn e Turi, ha trovato recentemente una riformulazione in un originale volume di Malik W. Ghachem, giurista e storico della *Maine School of Law*, che segna una svolta negli studi sulla schiavitù nel Nuovo Mondo e in particolare sulla vicenda della rivoluzione di Saint-Domingue (19). Egli utilizza l’intuizione toccvevilliana di una continuità tra *Ancien régime* e Rivoluzione alla prova della realtà coloniale e di quelle che definisce "the legacies of the Old Regime" (40). Il giurista e storico (oltre che avvocato) americano consi-

dera che, così come la storia della Francia d’antico regime e quella rivoluzionaria sono state, per troppo tempo, tenute distinte dagli storici, anche quella di Saint-Domingue coloniale e di Haiti rivoluzionaria è stata studiata in maniera rigidamente separata: « historians of colonial and revolutionary Haiti have had little to say to each other, their chronological subfields treated as separate domains of research in much the way that Old Regime France and French Revolution have come to be seen as “distinct, separate entities” » (41). È necessario a suo avviso, invece, sulla scia di Tocqueville, cercare di fornire un’interpretazione della relazione tra i due momenti — quello coloniale e quello postcoloniale, per semplificare — facendo emergere le cause e le discontinuità, così come le affinità e le similitudini, rispetto al problema dei diritti e dell’emanicipazione.

La rivolta avvenuta nel 1791 guidata da Toussaint Louverture trova solo oggi, non solo nei lavori menzionati, ma in un ampio spettro di pubblicistica, uno spazio centrale nell’analisi dell’emanicipazione e dell’affermarsi dei diritti umani. Uno dei primi studiosi che assegnò un ruolo fondamentale all’insurrezione di Haiti fu il grande intellettuale afroamericano William E.B. Du Bois (42), il quale già alla fine del XIX secolo diceva il via a quel “decentramento” dello sguardo sulla storia statunitense che non avrebbe tuttavia trovato continuatori negli anni successivi (43). Ad eccezione del pioneristico e ancora fondamentale libro di Cyril Lionel Robert James (44), infatti, la storiografia ha sempre sottovalutato questo evento storico considerandolo sia un aspetto della più ampia narrazione occidentale dei diritti e dell’emanicipazione sia un epi-


(40) Ivì, p. 19.

(41) Ibidem.


sodio marginale (seppur drammatico) nella vicenda delle rivoluzioni atlantiche (49). Anche negli studi più attenti e raffinati sulla rivoluzione degli diritti dell’uomo mancava, fino a pochi anni orsono, ogni riferimento alla questione coloniale e una prospettiva che vedesse nell’opera dei “giacobini neri” un contributo all’affermazione della cittadinanza moderna (46). Numerosi sono invece oggi gli studi che considerano la rivoluzione di Toussaint Louverture come un passaggio fondamentale per “l’invenzione dei diritti umani” (47) e un momento di approdo di quell’illuminismo radicale che aveva fatto della critica alla schiavitù il suo aspetto caratterizzante (48).

La storiografia anglosassone contemporanea in particolare, soprattutto in coincidenza con il bicentenario dell’indipendenza di Haiti del 2004, ha restituito alla rivoluzione di Saint-Domingue sia centralità storica che rilevanza politica e giuridica. Questa nuova stagione di ricerche si inserisce nel quadro più ampio di una rivalutazione della lotta antischiavista e anticoloniale come momento di emancipazione universale, iniziata proprio con la Rivoluzione francese e con il suo versante coloniale, in contrasto con la prospettiva tradizionale che vedeva nell’Occidente e negli Stati europei i soli motori della storia. Come ha enfaticamente sostenuto Blackburn “the “silencing” of Haiti’s past has ended” (49).

3. Rivoluzione e abolizione.

Alla Rivoluzione francese e all’abolizionismo sono stati dedicati numerosi studi che hanno contribuito a rivedere alcune posizioni consolidate, in particolare rispetto alla questione del rapporto tra lo spirito umanitario e filantropico francese e il ruolo svolto dagli schiavi stessi per l’abolizione della schiavitù. Dai primi studi critici come quelli di James, che ha saputo coniugare rigore storico e impegno civile, e di Aimé Césaire (50), il cui valore — straordinario — è tuttavia maggiormente politico che storiografico, fino ai lavori più recenti, sembra esservi concordanza, con accenti diversi, nel considerare l’abolizione della schiavitù per le colonie francesi nel 1794 come il frutto di una tattica, di una strategia e di un acutissimo realismo piuttosto che espressione di ideali filantropici o umanitari (51). Per districare correttamente questa diatriba storica (ma anche politico giuridica) è bene ripercorrere brevemente gli eventi tra Ancien régime e periodo rivoluzionario.

La situazione sociale e giuridica delle colonie francesi si basava su un atto normativo di impronta romanistica — édit touchant la police des îles de l’Amérique, noto come Code noir del 1685 (52) —

che disciplinava il commercio degli schiavi e la loro *police* adattan-
dosi alle consuetudini locali. La schiavitù ben presente nelle colonie
era esclusa nel territorio metropolitano francese, in base a una
consolidata giurisdizione risalente al XV secolo, sebbene non
sempre rispettata (94). Espressione dell'assolutismo borbonico, il
*Code noir* fu emanato da Luigi XIV tramite l'opera di Jean-Baptiste
Colbert, il quale si avalse della collaborazione di alcuni ammini-
stratori coloniali (94). Registrato dal *Conseil souverain* della Marti-
nica il 6 agosto 1685, esso fu applicato inizialmente nelle "Isole del
Vento" (Martinica, Guadalupa e Saint-Christophe), mentre entrò in
vigore a Saint-Domingue il 6 maggio 1687, in Guiana il 5 maggio
1704, a l'Île Bourbon (l'attuale Réunion) e a l'Île de France (oggi
denominata Mauritius) nel dicembre 1723 e in tutti i possedimenti
francesi a partire dal marzo 1724, quando venne esteso anche alla
Louisiana (95). Rimase in vigore nelle colonie francesi fino al 1848,
con la breve, ma significativa parentesi, del periodo rivoluzionario.

Proprio il *Code noir* è stato al centro della rinascita storio-
grafica degli ultimi anni, dall'opera pioneristica di Louis Sala-Molins
fino agli studi più recenti e maggiormente equilibrati di Jean-
François Niort e a quelli, tra i quali emerge il volume di Ghachem,


che utilizzano il testo di riferimento per la disciplina della schiavitù
come indicatore delle trasformazioni avvenute ad Haiti prima e
dopo la rivoluzione. Esso da un lato era il principale strumento di
asservimento per gli schiavi, dall'altro introduceva delle garanzie a
loro tutela (il proprietario, per esempio, aveva l'obbligo di vestirli e
nutrirli ma era autorizzato a bastonarli e incatenarli, senza poterli
mutilare o torturare). Formalmente gli schiavi denutriti, mal vestiti o
picchiati senza motivo erano autorizzati a ricorrere al procuratore
del re che avrebbe potuto perseguire i padroni per violazione della
legge, ma era un'ipotesi puramente teorica che non si verificò quasi
mai sia nei possedimenti francesi che in altri ordinamenti coloniali.

Sia la protezione giuridica e giurisdizionale di cui godevano gli
schiavi sia le norme che limitavano l'arbitrio dei padroni — nel
mondo coloniale francese come in quello spagnolo (basato sui
*Códigos negros* e anglosassone (dove vigevano numerosi *Black
Codes*), — rimasero largamente disattese, mentre le misure che
inaspirono le pene contro i neri erano attuate severamente. Secon-
do la lettera di numerosi testi normativi, sia per le colonie francesi
che per gli Stati americani, lo statuto giuridico dello schiavo poteva
limitare il potere del padrone, ma l'applicazione di queste disposi-
zioni favorevoli ai neri fu rara: soprattutto nel mondo coloniale
esisteva un abisso tra la regola e la sua concreta traduzione in
pratica. L'uccisione di uno schiavo per esempio, che aveva resistito
to a una punizione, secondo la normazione vigente in Virginia (dove
nel 1705 tutta la legislazione in materia era stata raccolta in uno
*Slave's Code*), non era considerata un reato, mentre secondo il
Codice della Carolina del Sud del 1712 la pena per aver colpito una
persona bianca consisteva nella frusta la prima volta e nel marchio
la seconda, e se il colono rimaneva ferito o mutilato, la condanna era
la morte. Lo schiavo fuggitivo, infine, la prima volta veniva frustato,
la seconda marchiato a fuoco, la terza subiva il taglio delle orecchie
e la quarta sarebbe stato castrato (direttamente ad opera del sove-
gliante) (96). Per esempio in Nuova Granada «les principales obli-
gations incombant aux maîtres permettant de “justifier” l’état de servitude n’étaient pas remplies” (57) e, più in generale, nelle colonie spagnole basate sulla disciplina dei “codici neri” di ispirazione francese, gli obblighi dei padroni verso i neri di condizione servile — « que con un criterio muy amplio podrían calificarse “derechos” de los esclavos » (38) — erano insignificanti rispetto a quelli degli schiavi. Tra i numerosi episodi di violenze da parte dei padroni, noto fu l’affaire Le Jeune, dal nome del piantatore che uccise quattro schiavi e ne torturò altre due a Saint-Domingue nel 1788, con il pretesto che fossero avvelenatori. In seguito a una denuncia presentata da altri schiavi della piantagione presso il tribunale di Le Cap, i magistrati inequivocabilmente rinvenirono i cadaveri e i corpi delle donne torturate. Tuttavia, grazie alla testimonianza di alcuni bianchi a favore di Le Jeune, il colono fu assolto (59). Questo episodio dimostra ulteriormente sia l’inefficacia dell’intervento giudiziario nei rapporti schiavi-padroni a Saint-Domingue e nelle Antille francesi del XVIII e XIX secolo sia la rilevanza del reato di avvelenamento che ha lasciato la sua impronta nella società coloniale come un « fatto sociale totale » (60).

Dallo studio del versante coloniale della fase rivoluzionaria emerge dunque la contraddizione tra gli eventi che sconvolsero la Francia nell’Ottantanove, con la loro carica emancipatrice e l’affermazione dei diritti di libertà ed eguaglianza da una parte, e il mantenimento in schiavitù dei neri delle colonie dall’altra (61). Le innocenze e le antinomie tra il linguaggio e la retorica dei diritti umani universali e le crudeltà inflitte agli schiavi, così come le aporie tra prospettive illuministiche e rivoluzionarie e il mantenimento della schiavitù sia in America che nelle colonie francesi, sono questioni che, ampiamente dibattute a livello internazionale negli ultimi anni (62), mostrano il volto bifronte del moderno, ovvero la comprensione, nell’affermazione dei diritti dell’uomo, di dinamiche di esclusione e inclusione (63).

Alla dialettica padroni-schiavi, approfondita in sede storico-artistica, si aggiunge, soprattutto negli ultimi anni, una riflessione su una categoria intermedia di individui, i liberi di colore, che svolsero un ruolo fondamentale nella rivendicazione dei diritti civili e politici, mantenendo tuttavia alcune incongruenze proprio nel loro rapporto con l’istituto della schiavitù. Si sono dimostrati pertanto un fertile terreno di ricerca che ha catalizzato gli studi più innovativi in Francia e nella cultura anglosassone.

La categoria dei liberi di colore — gens de couleur nelle colonie francesi, free blacks in quelle anglosassoni e negro libre nell’America latina — risultava equivoca in quanto evocativa di distinte condizioni giuridiche e sociali (64). L’espressione rimandava a una tipologia giuridica coloniale che indicava sia gli affrancati — affranchis o nègres libre — sia le persone libere di colore (65). Successivamente le due categorie furono ulteriormente distinte in quanto queste ultime, dalla metà circa del XVIII secolo, stavano aumentan-

(57) VIGNAUX, Esclavage et rébellion, cit., p. 99.
(60) OHNEN-BASTIN, L’effroi et la terreur, cit., p. 11 e p. 282.

(65) CHAZET, The Old Regime, cit., p. 13 e ss.
do numericamente e acquisendo un forte potere economico e sociale ostacolato dai coloni bianchi (66): «la position des sang-mêlés se fait plus solide sur le plan économique et de plus en plus incertaine sur le plan du droit et du rôle qu'il recouvrent dans la vie socio-politique de la colonie» (67). Gli studi più recenti e approfonditi rivelano l'ostilità dei coloni verso i liberi di colore, i quali erano visti come una minaccia all'ordine razziale delle colonie: «For many planters, the rising economic and demographic influence of free people of color was a visible challenge to the island's system of racial hierarchy» (68).

Il timore dei bianchi nei confronti di questa categoria intermedia è testimoniato dalle parole di un proprietario di schiavi della Martinica, Pierre Dessalles, il quale perseguita, come il resto della élite dell'isola, l'obiettivo di mantenere intatto l'ordine giuridico vigente. Nel 1823 sostenne che «les classes qui habitent les colonies ne ressemblent pas à celles de France; avant de commencer ses intentions, avant de s'occuper à ramener la morale, entièrement oubliazée par les gens de couleur, il aurait dû consulter les intérêts du système colonial, il aurait dû consulter, visiter, et se convaincre de la nécessité de conserver l'ordre établi pour le maintien de l'esclavage et du respect dû aux blancs par les gens libres» (69).

I liberi di colore, rappresentanti i ceti intermedici, si posizionavano nella gerarchia locale tra gli schiavi e i bianchi — «second-class citizenship» (70) — ed erano paragonabili ai membri del Terzo Stato in Francia. Gli affrancati, proprietari e commercianti nelle colonie, rivendicarono i diritti universali dell'uomo indipendentemente dal colore della pelle, senza tuttavia sostenere la causa abolizionista. I rivoluzionari francesi, espressione della borghesia dei commerci e delle professioni, furono gli artefici della rivoluzione dei diritti dell'uomo avviata con il 1789, ma si dimostrarono meno attenti alle istanze del popolo minuto, dei contadini, delle donne, e, in ultima istanza, degli schiavi (71).

I membri della Société des Amis des Noirs, fondata nel 1788 a Parigi (72), furono unanimi nel difendere il diritto degli uomini di colore libero di partecipare alle assemblee politiche e di esercitare a pieno titolo i diritti di cittadinanza, in contrapposizione ai rappresentanti dei coloni, riuniti nel club Massiac (73), i quali auspicavano il mantenimento dello status quo per garantire i commerci e la ricchezza proveniente principalmente dai possedimenti centro-american. Più problematica fu la questione dei neri di condizione servile, verso i quali solo in pochi si espressero a favore di una loro liberazione immediata.

In Francia, dopo una prima serie di atti normativi, espressione del conflitto tra Amis des Noirs e club Massiac, si addivenne a una legislazione volta a equiparare i liberi di colore abitanti nelle colonie, proprietari contribuenti (e contraenti, per dira con Stefano Rodota) ai cittadini francesi. Il decreto del 15 maggio 1791 concesse i diritti civili ai neri liberi, ma non estese la cittadinanza a coloro che erano nati da madre schiava. Maximiilien Robespierre, che il 13 dello stesso mese aveva proclamato il noto avvertimento «Périssez les colonies plutôt qu'un prince!», prese le distanze dal decreto a vantaggio dei diritti di cittadinanza e del rispetto della Costituzione:

Je sens que je suis ici pour défendre les droits des hommes libres de couleur en Amérique, dans toute leur étendue; qu'il ne m'est pas permis, que je ne puis pas, sans m'exposer à un remords cruel, sacrifier une partie de ces hommes-là à une autre portion de ces mêmes hommes. Or je reconnais les

(66) «In the late eighteenth century, free colored were at most 8 percent of the total slave population in the French and British colonies», H.S. KLEIN, The Atlantic Slave Trade, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 35.
(68) SAVAGE, Between Colonial Facts and French Law, cit., p. 382.
(69) P. DESSALLES, La Vie d'un colon à la Martinique au XIXe siècle, Correspondance 1808-1834, presentée par H. de FIRMONT, s.l., 1980, p. 91 (4 luglio 1825).
(70) GHACHEM, The Old Regime, cit., p. 14.
mêmes droits à tous les hommes libres de quelque père qu’ils soient nés, et je conclus qu’il faut admettre le principe dans son entier. Je crois que chaque membre de cette assemblée s’aperçoit qu’il en a déjà trop fait en consacrant constitutionnellement l’esclavage sur les colonies (29).

La portata rifornitrice del provvedimento del 15 maggio, tuttavia, fu vanificata, per la pressione dei rappresentanti dei coloni e il decreto del 24 settembre successivo restituitiva alle assemblee coloniales il monopolio sulla disciplina dello statuto personale e dichiarava liberi tutti i sang-mêlé residenti in Francia, escludendo implicitamente gli abitanti delle colonie che continuavano a vivere in uno stato d’eccezione. Solo con la promulgazione, il 4 aprile 1792, del decreto del 28 marzo, l’Assemblea legislativa dichiarò l’uguaglianza dei diritti politici tra gli uomini di colore e i coloni bianchi.

A Saint-Domingue, dove già dal 1790 erano esplosi sommovimenti rivoluzionari, inizialmente guidati da neri liberi, tesi a riven-dicare l’uguaglianza e l’applicazione dei principi dell’Ottantanove anche nell’oltremare, nell’agosto 1791 si verificarò una sollevazione di schiavi, evento che avrebbe avuto conseguenze epocali nella storia politica e costituzionale, sul quale la storiografia, come si è detto, solo negli ultimi anni ha iniziato a interrogarsi esaustivamente, proponendo diverse interpretazioni non solo in base ai documenti rinvenuti e agli elementi emersi ma, principalmente, in seguito alle nuove sensibilità che si sono affermate nelle società contemporanee, più inclini a riflettere sui margini, sui confini, sulle periferie e, in particolare, sul crinale che separa “noi e gli altri”.

Saint-Domingue, la parte occidentale dell’isola di Hispaniola, rappresentava il più vasto e fiorente possedimento francese nei Caraibi e un’enorme fonte di ricchezza grazie in particolare alla coltivazione della canna da zucchero, basata essenzialmente su manodopera non libera. La rivolta di schiavi esplosa nell’agosto assunse presto dimensioni tali da sfociare in una sanguinosa guerra civile condotta in maniera feroce da entrambe le parti. Questa cruenta sollevazione, guidata prima da due uomini di colore, Jean-François Papillon e Georges Biassou, poi dallo schiavo africano

Toussaint Louverture, sollecitò i giacobini a riconoscere i diritti dei neri, a scapito degli interessi economici della Francia (30).

Sebbene l’art. 18 della Dichiarazione dei diritti che prevedeva l’atto costituzionale giacobino del 24 giugno 1793, prevedesse che ogni individuo poteva impegnare i propri servizi e il proprio tempo, ma non poteva vendersi, né essere venduto, non essendo la sua persona una proprietà alienabile, si dovette attendere l’evolversi drammatico degli eventi a Saint-Domingue, per giungere all’abolizione definitiva della schiavitù e all’abolizione provvisoria, del Code noir. Per cercare di arginare il dilagare della rivolta, furono inviati nelle Antille due giuristi monzagnardi e commissari della Repubblica, Léger-Félicité Sonthonax ed Etienne Polverel (insieme a Jean Antoine Ailhaud) (31). Oltre l’abolizione di premi e gratificazioni accordati al commercio degli schiavi con i decreti della Convenzione del 27 luglio e 19 settembre 1793 (32), il 29 agosto dello stesso anno, i due giuristi, presero la decisione, in accordo con il capo della rivolta Toussaint Louverture, di abolire la schiavitù nella parte nord dell’isola e il 21 settembre in quella del sud, e di introdurre la Dichiarazione dei diritti (33). Il testo fu seguito da un provvedimento ancora più significativo, il decreto del 16 piovoso anno II (4 febbraio 1794), che abolì la schiavitù in tutte le colonie francesi (ad eccezione della Martinica che era stata occupata dagli Inglesi) e garantì la libertà a più di settecentomila persone, senza indennizzo per i proprietari (34). Questo atto di portata storica, la cui


(31) Décret de la Convention Nationale, du 27 juillet 1793, l’un de la République Francaise, une et indivisible, qui supprime les Primes pour la Traite des Esclaves, Paris 1793; Décret de la Convention Nationale, du 19 septembre 1793, l’un de la République Francaise, une et indivisible, qui autorise le payement des Primes et Gratifications accordées au Commerce, à l’exception de celles pour la traite des Nègres, Paris 1793.


(33) «Le Convention nationale - déclare aboli l’esclavage des nègres dans toutes les colonies; en conséquences, elle décrète que tous les hommes, sans distinction

interpretazione rimane controversa, è stato considerato sia il simbolo dell’inizio di una nuova epoca sia, al tempo stesso, espressione di attento realismo da parte dei giacobini. La liberazione degli schiavi della parte occidentale dell’isola di Hispaniola ad opera dei commissari del governo francese «suggest that abolitionism itself was propelled by a precautionary, strategic ethics not unlike that which pervaded the governance of slavery in colonial Haiti» (80).

La storiografia di vari orientamenti, unanime nel considerare l’abolizione del 1794 dettata da motivi di opportunità politica, si divide sulle argomentazioni che spinsero i rivoluzionari verso questo passo così significativo. Secondo alcuni le motivazioni principali furono di carattere economico e politico, mentre studi più recenti hanno messo in luce soprattutto obiettivi militari e della difesa dei territori francesi d’oltremare. In seguito all’occupazione inglese della Martinica e alla presenza spagnola nella parte orientale dell’isola di Hispaniola, i rivoluzionari erano mossi dalla preoccupazione di evitare l’allena degli schiavi con le potenze coloniali presenti nel l’America centrale, in particolare Spagna e Inghilterra. Pertanto i commissari della Repubblica inviati a Saint-Domingue, il 29 agosto 1793 nel dichiarare abolita la schiavitù non agirono soltanto seguendo principi umanitari e filantropici, ma vollero guadagnare ieri alla causa rivoluzionaria e a quella anti-inglese e anti-spagnola. Gli eventi drammatici che continuarono a susseguirsi sull’isola caraibica condizionarono fortemente la decisione della Convenzione nazionale di abolire definitivamente la schiavitù nel piovoso anno II, senza indennizzo per i proprietari. Tuttavia il decreto fu inviato nelle colonie in ritardo e fu sospeso per l’île de France (île Maurice) e per il Madagascar, mentre non ebbe alcun effetto in Martinica. Come è stato sostenuto in una recente ricostruzione degli eventi, «le principes philanthropiques n’auraient jamais emporté la décision à eux seuls; ils avaient besoin du renfort d’argumentations moins nobles que la liberté, l’égalité ou la fraternité» (81). Altre interpretazioni contemporanee hanno ribadito il duplice volo dell’abolizionismo: «les efforts de la Convention apparaissent comme un demi-échec [...]. Pour autant, elle présente le mérite d’entêter pour la première fois la victoire d’une insurrection noire, celle de Saint-Domingue, qui s’est déroulée dans la nuit du 22 au 23 août 1791» (82).

Tuttavia, secondo alcuni interpreti, soprattutto provenienti dal mondo anglosassone e influenzati dalla lezione di Jonathan Israel sul Radical Enlightenment (83) e sulle matrici spinoziste nella nascita del mondo moderno, la rivoluzione di Saint-Domingue ha contribuito a creare un nuovo soggetto della modernità il quale «possessed often radically different visions of how the process of universal emancipation was to be implemented» (84). Essi non nascono come i cambiamenti epocali ai quali gli Stati Uniti e il mondo hanno assistito negli ultimi anni abbiano condizionato loro ricerche: «in looking to this history, we can find not icons of the ineluctable march of historical progress, but images of an unfulfilled promise of social justice and human dignity that are perhaps only today becoming decipherable in the world beyond this site of origins» (85).

Con il Direttorio e il Consolato la situazione apparentemente non si modificò di molto rispetto alla condizione giuridica dei neri delle colonie, ma, direttamente argomentazioni egualitarie e repubblicane che ancora caratterizzavano il discorso pubblico direttoriale, si aprì una fase in cui gli interessi dei coloni tornarono a farsi valere e ad essere ascoltati dalla nuova élite post termidoriana, rappresentata


(81) «L’Illuminismo radicale è costituito da un insieme di principi di base che possono sinteticamente essere riasunti nei termini: democrazia, eguaglianza razziale e sessuale; libertà individuale nello stile di vita; piena libertà di pensiero, di espressione e di stampa; radicamento dell’Autorità religiosa dal processo legislativo e dall’istruzione e piena separazione tra chiesa e stato», J. ISRAEL, Una rivoluzione della mente. L’Illuminismo radicale e le origini intellettuali della democrazia moderna, Torino, Einaudi, 2011, p. VII.

(82) Per esempio NESBITT, Universal Emancipation, cit., p. 6.

(83) Ibidem.
emblematicamente da François-Antoine Boissy d'Anglas (86). Il mantenimento del decreto del 16 piovoso fu interpretato come una vittoria militare contro l'Inghilterra piuttosto che come una conquista di civiltà giuridica. Napoleone stesso in un primo momento non volle modificare la situazione ma presto prevalsero considerazioni economiche e strategiche e una politica opportunistica e pragmatica (87) che lo avrebbero condotto a ristabilire un regime d'eccedenza per i possedimenti d'oltremare (che secondo la Costituzione del 1799 sarebbero stati retti da leggi speciali) e a reintrodurre la schiavitù il 30 floreale anno X (20 maggio 1802) — Loi relative à la traite des noirs et au régime des colonies — condizionato anche dai proprietari terrieri di Saint-Domingue (88).

I codici non furon introdotti nei possedimenti d'oltremare, eccetto quello civile che, dopo essere stato sottoposto a giuristi locali, fu promulgato nelle Antille con un arrêté del 16 brumaio anno XIV (7 novembre 1805) (89). Esso, a dispetto di una retorica e di una ideologia egualitaria (90), prevedeva l'istituzione di due categorie di cittadini, distinti su base razziale (91). Secondo l'articolo 2 il Code Napoléon:

est adopté dans les colonies comme l'étaient les lois auxquelles il est substitué, avec les distinctions qui constituent essentiellement le régime colonial. En conséquence, sont maintenues toutes les lois qui ont réglé la condition des esclaves, l'état d'affranchi et de leurs descendants, et la ligne de démarcation qui a toujours existé entre la classe blanche et les deux autres, ainsi que les lois fai tes en conséquence de cette distinction.

Il testo si applicava ai bianchi e ai liberi di colore, ma i secondi erano fortemente discriminati, mentre la condizione degli schiavi continuava a basarsi sul diritto antecedente la rivoluzione, in particolare sul Code noir. Gli altri codici sarebbero stati applicati nelle colonie con le riforme realizzate durante gli ultimi anni della Restauration e i primi della Monarchia di luglio. La rivolta di Saint-Domingue tuttavia continuò fino all'indipendenza dalla parte francese dell'isola nel 1804, quando assunse il nome precornaiano di Haiti.

4. La Restauration e il “nuovo” ordine giuridico coloniale.

Dopo il Congresso di Vienna, le potenze europee decisero formalmente di abolire la tratta (l'Inghilterra aveva già emanato una legge nel 1807 che dichiarava illegale il commercio di esseri umani), tuttavia essa continuò senza incontrare grandi ostacoli per tutta la

---


(87) « Bonaparte se souciait pas de "principes", qu'ils fussent racistes ou philanthropiques. C'est un opportuniste qui voit dans la paix avec l'Angleterre l'occasion de restaurer l'empire colonial; c'est un pragmatique dont les seuls objectifs sont de servir la puissance et à la gloire du régime », Boudon, L'esclavage, cit., p. 28.


Non pianeamente condivisibili invece appaiono le considerazioni secondo le quali « les raisons qui ont milité pour l'abolition en 1794 et celles qui l'ont emporté en 1802 pour son rétablissement sont largement identiques: c'est l'intérêt bien compris de la métropole, d'un point de vue tant économique que militaire et stratégique, qui a conduit à l'abolition sous la Révolution et au rétablissement sous le Consulat », Boudon, L'esclavage, cit., p. 3.

(89) Code de la Martinique, IV, p. 646.


metà del XIX secolo (92). Proprio gli anni Venti e Trenta dell’Ottocento coincisero con uno dei massimi sviluppi di questa pratica in forma clandestina che si accompagnò all’affermazione in Inghilterra e in Francia di un agguerrito movimento abolizionista che trovò la sua espressione più compiuta nella Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery Throughout the British Dominions fondata nel 1823 e nella British and Foreign Anti-Slavery Society istituita a Londra nel 1839. A quest’ultima società si ispirò la Société française pour l’abolition de l’esclavage, creata nel 1834 e composta da giuristi, politici e intellettuali francesi quali Victor de Broglie, Odilon Barrot, Alexis de Tocqueville, François-André Isambert, Hippolyte Passy, Alphonse de Lamartine, Charles de Rémuat, La Rochefoucauld-Liancourt (93). La storiografia più attenta ha distinto diverse anime del movimento abolizionista francese: una moderata, i cui principali rappresentanti erano Tocqueville, Odilon Barrot e de Broglie, una più radicale il cui principale interprete era Victor Schoelcher e un’ultima conservatrice simboleggiata da François Guizot (94).

La situazione politico-giuridica della Francia del XIX secolo — basata su garanzie giurisdizionali, amministrazione pubblica, separazione dei poteri e codificazione — trovava forti limiti e contraddizioni non solo nelle numerose eccezioni che questi principi incontravano nella loro applicazione nei territori metropolitani ma, in maniera paradigmatica, in quelli d’oltremare. L’egualità dei cittadini di fronte alla legge e l’esercizio dei diritti di cittadinanza risultavano fortemente ridimensionati in quanto l’ordine giuridico coloniale manteneva la distinzione in status tipica dell’Europa d’Ancien régime ed escludeva una parte della popolazione dal godimento dei diritti civili e politici. L’affermazione dei principi dello Stato di diritto che, seppure tra molte limitazioni, stava avvenendo in Euro-

(92) Per il caso francese si veda LAUBA, La traite de noirs sous Louis XVIII, cit., pp. 153-173.

pa, non trovò il suo corrispettivo nelle colonie. Qui, secondo la dottrina contemporanea maggioritaria, vigeva uno stato d’eccezione (95), ovvero un laboratorio politico e giuridico, uno «spazio proteiforme» (per utilizzare la nota espressione di Franz Fanon) (96), dove si sperimentavano forme ibride di diritto e di arbitrario, di garanzie e di dominio "puro", di tutele giurisdizionali e di esercizio della forza sulla nuda vita, per utilizzare il suggestivo vocabolario agambeniano (97).

Il diritto coloniale proietta — come è stato osservato — la sua luce «obliqua» su quello metropolitano: «lo Stato di diritto è l’espressione di una modernità che vige solo nello spazio europeo, mentre lo spazio extra-europeo è ancora immerso in una diversa, e arcaica, temporalità» (98). Emerseva dunque chiaramente la contraddizione tra la teoria dei diritti universalistici e la pratica delle discriminazioni: il diritto coloniale si dimostrava sistematicamente sottotroto ai principi validi in Europa (99).

In questa fase della storia francese — nel passaggio dall’Ancien régime al sistema codicistico — nelle colonie persistevano regolamentazioni speciali, giurisdizioni d’eccezione, dispositivi amministrativi di repressione (come l’espulsione degli individui neri “perti—

colosi*) e numerose forme di giustizia privata per gli schiavi e i liberi di colore. Permaneva nei territori d’oltremare un pluralismo giurisdizionale e normativo basato su una pluralità di tribunali e di fonti del diritto — leggi metropolitane, regolamenti coloniali, sentenze della madrepatria e locali, decisioni del governatore e degli organi amministrativi — e non esisteva la distinzione tra giurisdizione e amministrazione, in quanto l’uomo posto al vertice della colonia era investito di funzioni giudiziarie che conservò per tutto il periodo coloniale. Affidare poteri straordinari, politici, militari e giurisdizionali, al rappresentante del potere esecutivo sarebbe rimasta una costante nel diritto coloniale francese, e i poteri del governatore si sarebbero andati accrescendo durante la dominazione in Algeria e in Indocina, al punto da poter considerare gli ordinamenti coloniali una sorta di monarchia assoluta (**100**). Il sistema giuridico nei territori d’oltremare, non solo francesi, si caratterizzava essenzialmente per essere un “regime dei decreti” (**101**). La Charte del 1814 infatti affidava la questione coloniale all’esecutivo (art. 73: «Les colonies sont régies par des lois et des règlements particuliers»).

Con le riforme degli anni Venti dell’Ottocento le Antille francesi videro l’introduzione di alcuni elementi tipici dell’ordinamento metropolitano come il controllo della Corte di cassazione sulle giurisdizioni locali, obbligate, dal 1819, a motivare le loro decisioni (**102**). Le principali ordinarie miranti alla riorganizzazione del governo e dell’amministrazione della giustizia nelle colonie francesi furono quelle del 9 febbraio 1827 (**103**) e del 24 settembre 1828 (**104**), le quali introdussero elementi di garanzia nel governo coloniale, vietarono la reintroduzione di tribunali straordinari o giurisdizioni marziali, cercando di limitare la “giustizia dei coloni” — la «justice blanche» secondo l’espressione di Schelcher (**105**) — e di rendere i magistrati competenti e indipendenti dai piantatori, ridimensionando il potere dei giudici locali.

La storiografia, fino a pochi anni fa, ha considerato il periodo della Restaurazione e della Monarchia di luglio come una fase propedeutica all’abolizione formale della schiavitù e all’applicazione delle norme che vietavano la tratta. Tuttavia dallo studio delle fonti archivistiche, della legislazione e dei progetti di legge appare un quadro costituzionale più sfumato che ci permette di offrire una diversa prospettiva interpretativa che vede questo periodo come un incunabolo del diritto coloniale più maturò che si sarebbe affermato, grazie anche al contributo della scienza giuridica (in particolare quella del diritto internazionale, fortemente intrecciata con il colonialismo) nella seconda metà dell’Ottocento (**106**).

Nel 1829, per esempio, il ministero della marina chiese esplicitamente al governo della Martinica la redazione di un codice penale per gli schiavi, definito proprio un nouveau Code noir (**107**). Questo ed altri progetti confermano quanto è stato dimostrato dalla più recente e avvertita storiografia secondo la quale il periodo che va dal 1830 al 1848 non fu, come è stato sostenuto comunemente, una fase preparatoria all’abolizione, ma un momento in cui, con il coinvolgimento del ministro della marina e delle colonie, si auspica una revisione e applicazione del Code noir del 1685 (**108**).

Durante la Monarchia di luglio continuò l’ambivalente rappor-
to tra le istanze moderatamente riformiste della metropoli e il conservatorismo locale, soprattutto dei tribunali ancora espressione dell'élite creola. Negli anni Trenta del XIX secolo tuttavia si fecero ulteriori passi verso l'equiparazione nei diritti tra bianchi e neri: soppressione delle condanne alla mutilazione degli schiavi, limitazione delle pene arbitrarie e speciali, accettazione da parte dei giudici delle pratiche di affrancamento, iscrizione sugli stessi registri della popolazione bianca e di quella libera di colore, possibilità del ricorso in Cassazione degli schiavi. Come è stato sostenuto recentemente, in assenza dei limiti e delle garanzie previste dalla Dichiarazione dei diritti e dalla Costituzione, «l'État n'est pas tenu de généraliser l'attribution de la personnalité juridique, ce qui explique qu'elle soit octroyée par petites touches à l'esclave, à travers l'état civil, le patronage, le droit de propriété et le rachat de liberté» (109).

Il periodo della Restaurazione e della Monarchia di luglio inoltre fu caratterizzato da un lato dalle critiche sempre più accentuate degliabolizionisti francesi ed europei, dall'altro dall'inasprirsi delle rivalità e delle resistenze organizzate dagli schiavi e dagli affrancati per l'abolizione della schiavitù. Questa avvenne definitivamente (e formalmente) per le grandi potenze coloniali nel corso dell'Ottocento: in Inghilterra con una legge del 1833, entrata pienamente in vigore nel 1838, in Francia nel 1848 con un decreto del governo rivoluzionario, voluto da Schaecher (110), negli Stati Uniti nel 1865 a conclusione della guerra civile. La Spagna e il Portogallo (paesi dove non si era sviluppato un consistente movimento abolizionista) furono gli ultimi Stati europei a dichiarare illegale la schiavitù, rispettivamente nel 1876 e nel 1878, mentre nel mondo latino americano Cuba la aboli nel 1880 e il Brasile nel 1888. Più controversa la questione in Africa e in Medio Oriente dove sopravvissero diverse forme di schiavitù, legate anche a consuetudini locali radicate, fino oltre la svolta del XX secolo (111).

Nel passaggio dalla schiavitù alla libertà in seguito alle formali abolizioni sono emerse contraddizioni e incongruenze. La transizione avvenne gradualmente e soprattutto in funzione delle esigenze delle potenze coloniali (prime fra tutte l'Impero britannico ma anche la Francia della Terza repubblica con la sua missione civilizzatrice), attente a coniugare spirito umanitario e interessi economici. Il sistema giuridico e politico basato sul lavoro degli schiavi entrò in crisi e si esaurì quando, oltre al ruolo svolto dalla campagna abolizionista e dalle rivolte degli schiavi, fu sostituito da una manodopera libera, ma "obbligata a lavorare": «La sorte dei nuovi liberati — scrive laconicamente Turi — è decisa e controllata dai 'liberatori'» (112). L'ombra della schiavitù si proietta sulla miseria operaia.

I soggetti non-soggetti — per utilizzare l'espressione di Pietro Costa nel definire gli schiavi e più in generale gli esclusi dalla cittadinanza (113) — continuarono a subire sia discriminazioni giuridiche sia pregiudizi politico-sociali che li confinarono in quella condizione che negli stessi anni Victor Hugo definiva efficacemente di damnés de la loi (114).

(109) CHARLIN, La condition juridique de l'esclave, cit., p. 67.
(111) Si veda ampiamente TURI, Schiavi in un mondo libero, cit., p. 300 e ss.
(112) Ivi, p. 320.
(114) Espressione, presente in un racconto di Hugo, del 1834, dal titolo Claude Gueux.